

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MARZO 1881

MINISTRO DELLE FINANZE Anche a questa potrei rispondere nella stessa seduta che ho indicato.

PRESIDENTE. Adunque queste due interrogazioni saranno messe all'ordine del giorno della seduta antimeridiana di lunedì.

LEGGONSI DUE PROPOSTE DI LEGGE, UNA DEL DEPUTATO CAVALLOTTI E L'ALTRA DEL DEPUTATO VASTARINICRESI ED ALTRI.

PRESIDENTE. Gli uffici hanno ammesso alla lettura le due seguenti proposte di legge. Se ne dà lettura.

MARIOTTI, segretario, legge:

Articolo unico.

« Il comune di Rocca di Cambio cessa di far parte del mandamento di San Demetrio nei Vestini ed è aggregato al mandamento di Aquila degli Abruzzi per tutti gli effetti giudiziari ed amministrativi. »

L'altra proposta di legge è del tenore seguente:

Articolo unico.

« L'articolo 2 della legge 10 agosto 1875, n° 2652, (serie 2^a), è modificato nel modo seguente:

« Chiunque voglia rappresentare od eseguire un'opera, edita o non edita, adatta a pubblico spettacolo e soggetta al diritto esclusivo indicato all'articolo 1, dovrà fornire all'autorità di pubblica sicurezza la prova scritta di averne ottenuto il consenso dall'autore o dai suoi aventi causa. In difetto di tale consenso scritto, l'autorità di pubblica sicurezza dovrà proibire la rappresentazione; L'autorità stessa dovrà in apposito registro tener nota delle rappresentazioni da lei consentite, del nome di chi ha data la rappresentazione, della data del permesso dell'autore od aventi causa a lei esibito. Di tale registro dovrà dare visione e rilasciare estratti a qualsiasi autore od avente causa, che ne faccia richiesta. »

PRESIDENTE. Si stabilirà poi in altra giornata lo svolgimento delle proposte di legge di cui testè si è data lettura.

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca verifica di poteri.

Dalla Giunta delle elezioni fu trasmessa alla Presidenza la seguente comunicazione:

« La Giunta delle elezioni, nella tornata del 25 corrente marzo, ha verificato non essere contesta-

bile l'elezione seguente, ed occorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge elettorale ha dichiarato valida l'elezione stessa. Collegio di Carpi eletto Angelo Marescotti. »

Do atto alla Giunta delle elezioni della detta comunicazione, e salvo i casi di incompatibilità preesistenti, e non conosciuti al momento della presente proclamazione, dichiaro eletto a deputato del collegio di Carpi l'onorevole Angelo Marescotti.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SULLA RIFORMA DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge per la riforma elettorale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Berti Domenico.

BERTI D. Le censure suffragate da alte considerazioni che vennero mosse a questo schema di legge mi inducono ad esporre le ragioni che danno appoggio alle conclusioni della maggioranza della Commissione a cui mi onoro di appartenere. Il relatore, al quale è affidata la difesa, saprà farla con quella eloquenza, e con quella dottrina con cui è scritta la sua relazione. Epperò io, senza pigliare troppo vasto campo, mi restringerò a rispondere alle principali obiezioni che vennero svolte dai tre onorevoli preopinanti che parlarono contro il detto schema. E ciò farò in nome mio speciale, affinché dalle mie parole nessuno possa pigliare motivo di attribuire agli altri membri della Commissione intendimenti ai quali per avventura non partecipassero.

Terrò nel rispondere l'ordine inverso a quello con cui parlarono, cioè incomincerò dall'esaminare le osservazioni dell'ultimo oratore che è l'onorevole Di Rudinì, poi verrò a quelle dell'onorevole Fortunato, ed infine a quelle dell'onorevole Cedronchi.

L'onorevole Di Rudinì, che non veggio in questo momento sul suo banco, ieri disse che le Camere elette dal censo hanno una storia grande, e che la nostra Camera, pur fondata sul censo, aveva desso pure operato grandi cose raccogliendo lo Statuto dal sangue polveroso di Novara e portandolo insino a quest'altezza, cioè a Roma.

Non sarò certo io che negherò che il censo o la proprietà non sia uno degli interessi più grandi, e dei mezzi più gagliardi per difendere la propria libertà e la libertà di tutta la nazione. Credo però che secondo il nostro diritto politico, cioè secondo il diritto storico che si sanzionò nel 1848 e che venne successivamente esplicito, la legge elettorale non fosse semplicemente fondata sul censo, ma ancora